

387833



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO DI CESSIONE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO CON PROMESSA DI FUTURA VENDITA

L'anno millenovecento **ottantasette**, addì **9** del mese di **Luglio**

fra il Sig. **SGURA Erasmo, nato ad Ostuni il 7.11.1914 res. ad Ostuni Via Fusinato, 22 C.P. - SGR RSM 14507 G187B** assegnatario di un alloggio ex INA - Casa con patto di futura vendita e

il Sig. **EPIFANI Caterina, nata ad OSTUNI il 22.4.1950 res. ad Ostuni Largo Risorgimento 37 in. 6 C.E. PFNCRN50D62G187J** con l'intervento dell'Istituto Autonomo Case Popolari, quale Ente consegnatario degli alloggi ex INA - Casa di cui all'art. 3 del D.P.R. 11-10-1963 n. 1471, e in seguito quale proprietario del patrimonio degli Enti soppressi, giusto art. 14 del D.P.R. 30-12-1972 n. 1036.

P R E M E S S O

1) che il Sig. **SGURA Erasmo** ha inoltrato domanda all'Istituto Autonomo Case Popolari per essere autorizzato a cedere la propria assegnazione di alloggio con promessa di vendita al Sig. **EPIFANI Caterina** il quale sulla domanda medesima ha dichiarato di accettare;

2) che lo I. A. C. P., riconosciute soddisfatte, nei confronti delle parti interessate, le condizioni di cui alla delibera Consiliare n. 1159 del 27-2-1976, richiamate all'art. 15 della legge 28-2-1949, n. 43, e agli artt. 14 e 26 del D.P.R. 9-4-1956 n. 1265, ha deciso l'accoglimento della domanda di cessione dell'assegnazione di cui sopra; tra il cedente Sig. **SGURA Erasmo** e

il cessionario Sig. **EPIFANI Caterina** si conviene e si stipula quanto appresso:

Il Sig. **SGURA Erasmo**

assegnatario come sopra dell'alloggio a riscatto sito in **OSTUNI**
Cent. Piano 1° int. 6

di vani legali n. **5**, cede l'assegnazione dell'alloggio predetto al
Sig.ra **EPIFANI Catarina** il quale
subentra, nei confronti dello I.A.C.P. e della Gestione Case per Lavora-
tori, in tutti i diritti e gli obblighi del cedente sostituendosi al medesimo
quale controparte nel contratto di assegnazione di alloggio con promessa
di futura vendita registrato presso l'Ufficio del Registro di
BRINDISI

in data **7/5/1982** al n. di rep. **3562**
di registrazione

ART. 2

La cessione ha effetto dalla data di assegnazione dell'alloggio e per-
tanto l'I.A.C.P. riconoscerà unicamente il cessionario sia quale debitore
sia quale creditore di somme dovute a qualsiasi titolo, in dipendenza del-
l'assegnazione dell'alloggio, anche per il periodo precedente al presente
contratto.

Il cedente consegnerà l'alloggio al cessionario alla presenza del Rap-
presentante dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, Sig.

unitamente a tutti gli atti e documenti attinenti l'alloggio stesso (libretto
di versamento in conto corrente delle rate di ammortamento, contratto di
assegnazione, verbale di consegna e di consistenza dell'alloggio, ricevute
di pagamento, contratti di fornitura servizi, ecc.).

Della consegna dovrà essere effettuato verbale in triplice esemplare
sottoscritto dal cedente, dal cessionario e dal rappresentante dell'Istituto.

Un esemplare del verbale e del presente contratto deve rimanere agli atti dell' Istituto.

ART. 3

Il cessionario dichiara di essere a conoscenza sia delle leggi che disciplinano tali alloggi sia il sistema di amministrazione adottato per lo stabile di cui l'alloggio in questione fa parte nonché delle norme di cui al Decreto Ministeriale n. 830 del 18-7-1970 (pubblicato sulla G. U. n. 214 del 26-8-1970). Il cessionario si obbliga altresì di accettare tutte le disposizioni che nel rispetto delle norme e nell'ambito della discrezionalità consentita l'Istituto Autonomo Case Popolari riterrà di adottare per tali alloggi.

ART. 4

Le parti contraenti si danno atto di regolare direttamente tra loro eventuali conguagli o rimborsi di somme, rimanendovi estraneo questo Istituto a tale operazione.

ART. 5

A carico delle parti contraenti (cedente e cessionario) sono tutte le imposte e tasse del presente atto.

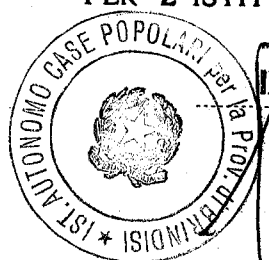
Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 33 della legge 14-2-1963 n. 60 e D.P.R. 11-10-1963 n. 1471 (beneficio dell'imposta di registro in misura fissa, esenzione dell'imposta ipotecaria e catastali) confermate dall'art. 32 del D.P.R. 29-9-1973 n. 601 e nei limiti di quest'ultimo,

imposta di bollo.

CEDENTE
Agata Brusca

CESSIONARIO
Erminio Elia

PER L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI



IL PRESIDENTE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Erminio ELIA)

[Signature]

UFFICIO DEL REGISTRO - OSTUNI

[Stamp] originale dell'atto qui registrato
il **24 SET. 1987** al N. **828**
Mod. 2 - Serie **III** Vol. **---**

Ostuni, li 24 SET. 1987



IL DIRETTORE
(Dr. Aldo Rizzo)

[Signature]